Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 9 giugno 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Marche

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 11 *novembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1975 *registro n.* 8 *Difesa, foglio n.* 301

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

FAZIO Domenico, nato il 20 febbraio 1921 a Cerenzia (Catanzaro), finanziere della legione guardia di finanza di Trieste. — Giovane finanziere, inquadrato in un nucleo misto di forze di polizia impiegato in operazioni antiterroristiche, caduto il suo reparto in un'imboscata e rimasto accerchiato non intravedendo alcuna possibilità di salvezza, chiedeva reiteratamente al proprio comandante l'autorizzazione di tentare da solo una sortita nell'intento di creare un diversivo e consentire così l'incruento sganciamento dei commilitoni. Ottenuta l'autorizzazione, eliminava con un furioso corpo a corpo una vedetta avversaria e pur essendo ferito e sanguinante, riusciva a colpi di bombe a mano a far saltare la riservetta munizioni nemica e a mettere così in fuga gli avversari che lasciavano sul terreno undici morti ed armi varie. Consentiva così il salvataggio dell'intero suo reparto altrimenti destinato a sicuro sterminio. Luminoso esempio di consapevole sprezzo del pericolo e di ardimentoso altruismo. — Cima Sebreljie (Gorizia), 7 luglio 1943.

E' concessa la croce al valor militare « sul campo » ai sottonotati militari in commutazione della croce al merito di guerra « sul campo », già conferita dalle autorità all'uopo delegate:

SCODEGGIO Stefano, nato il 20 dicembre 1895 a Bergamo, soldato del 46° rgt. art. da campagna. — Per la condotta tenuta a Monte Grappa il 24-30 ottobre 1918. — Monte Grappa, 24-30 ottobre 1918.

FONTANA Angelo, nato il 15 aprile 1899 a Bressanvido (Vicenza), caporale del 19° rgt. art. da campagna. — Per la condotta tenuta a quota 1490-ottobre 1918. — Quota 1490-ottobre 1918.

(4111)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1975, n. **167.**

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:

1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali di cui al presente numero 1) saranno finalizzati all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per la rappresentanza dei genitori si dovrà tener conto della situazione degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante legale degli istituti che ospitano gli alunni;

2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477;

3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della stessa legge n. 477, che dovrà riguardare:

a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;

b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la permanenza all'estero, nonchè per il rientro in territorio metropolitano del personale di cui alla precedente lettera *a*);

c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153. Le dotazioni organiche del predetto personale sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di con-

certo con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli alunni iscritti ai corsi. Il personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio per due anni nello svolgimento delle predette iniziative ha diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al ruolo istituito a norma della presente lettera *c*);

d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero e all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali.

Le disposizioni relative alle lettere *a*) e *b*) del numero 3) del precedente comma si riferiscono anche al personale docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere.

Le norme delegate di cui al numero 3) del precedente primo comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 maggio 1975, n. **168**.

Modifiche ed integrazioni al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è sostituito dal seguente:

« E' costituito un Consorzio obbligatorio — ente pubblico economico — avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova ».

Art. 2.

Alla lettera *d*) dell'articolo 4 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole « da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova, sentito il comitato dell'associazione stessa » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind ».

Art. 3.

Alla lettera *t*) dell'articolo 8 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole: « al ruolo organico del personale » sono sostituite dalle seguenti: « al ruolo organico, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 32 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è sostituito dal seguente: « Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati dal comitato ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « Dei cinque revisori dei conti, uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato; uno è nominato dal Ministro per il tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno è nominato dal Ministro per la marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno è nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro è l'intendente di finanza di Genova ».

Art. 5.

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile, saranno stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale del Consorzio autonomo del porto di Genova.

In attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento, gli eventuali provvedimenti del Consorzio, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed innovanti la situazione in atto in materia di trattamento economico di attività e di quiescenza a favore del personale dipendente, saranno sottoposti all'approvazione del Ministro per la marina mercantile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 maggio 1975, n. **169**.

Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sarà affidato dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

Le società che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario delle società di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.

Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la società Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilità del personale e la fungibilità dei mezzi navali.

Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovrà essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.

Art. 2.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1.

La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla presente legge, da convenzioni stipulate fra il Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.

Le convenzioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni.

Le convenzioni, che durano venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1976, prevedono gli obblighi delle società di navigazione a carattere regionale ed ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 3.

Le linee marittime di collegamento con le isole di cui al precedente articolo 1 sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentite le regioni interessate, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni. Il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, nonché quelle dei servizi postali e commerciali, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola.

In caso di possibilità di più scali in una stessa isola, uno solo di essi, di massima, deve essere compreso negli itinerari delle predette linee.

Art. 4.

Le sovvenzioni sono soggette a revisione annuale, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

In occasione della suddetta revisione, quando per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio, il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o su richiesta delle Regioni territorialmente interessate, può stipulare convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

Art. 5.

La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società di navigazione a carattere regionale sono stabilite negli atti costitutivi delle Società stesse; i componenti dei predetti organi debbono essere cittadini italiani.

Ciascuna regione designa, con deliberazione di giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla richiesta della società Tirrenia di navigazione per azioni, un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della società di navigazione che gestisce le linee di collegamento con le isole rientranti nel territorio della regione medesima. La mancata designazione entro il termine stabilito comporta la rinuncia da parte della regione all'esercizio del relativo diritto.

Fanno parte del collegio sindacale, su designazione dei rispettivi Ministeri:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, e un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario del Ministero del tesoro e un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute a rilevare il naviglio che il Ministero della marina mercantile reputa necessario per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, appartenente alle società che gestiscono i servizi marittimi postali e commerciali sovvenzionati di carattere locale, in base alle convenzioni stipulate in applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 826.

Il prezzo del rilievo è determinato da un collegio peritale, con funzione di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate e il quinto, in mancanza di accordo tra le parti, dal presidente del tribunale di Roma.

Art. 7.

Le società di navigazione a carattere regionale sono tenute ad assumere il personale, iscritto nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante o comunque in servizio al 31 dicembre 1974, dipendente dalle società che attualmente gestiscono i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale. Per la tutela dei diritti del personale, il Ministro per la marina mercantile è tenuto a inserire nelle convenzioni che dovrà stipulare ai sensi dell'articolo 2, le norme di cui agli articoli 13 e 14 delle convenzioni in vigore fino al 31 dicembre 1973 e successivamente prorogate. Il personale come sopra assunto dovrà essere utilizzato in ogni settore di appartenenza, in conformità al disposto degli articoli 2 e 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

Allo scopo di garantire all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento dei contributi dovuti dalle società che attualmente gestiscono i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, il Ministero della marina mercantile, prima di procedere alla liquidazione degli acconti e dei saldi delle sovvenzioni relative all'anno 1975, dovrà accertare l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Art. 8.

Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le società « Linee marittime dell'Adriatico » e « Alto Adriatico » per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori « E » (Medio Adriatico) ed « F » (Alto Adriatico) cesseranno di avere efficacia con decorrenza 31 dicembre 1977, analogamente a quanto stabilito dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684, per i servizi passeggeri internazionali.

Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1977 nonché lo stralcio della stessa al termine di tale periodo, verranno applicate per quanto possibile le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico e per realizzare i collegamenti fra le isole Tremiti e la costa occidentale e con la costa orientale dell'Adriatico, i relativi servizi sono affidati, rispettivamente, alle società del gruppo Finmare « Lloyd Triestino » e « Adriatica » ai sensi degli articoli 4 e 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

Art. 9.

Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinché i servizi siano svolti in conformità della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni.

Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessità, con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Il decreto di approvazione delle convenzioni, insieme col testo delle convenzioni medesime, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, a partire dal 1976, con gli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — VISENTINI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 maggio 1975, n. **170**.

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 maggio 1975, n. **171**.
Autorizzazione per la maggiore spesa sostenuta per l'indagine sulle strutture delle aziende agricole a termini del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966, e successive modifiche del Consiglio delle Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 88 del 9 febbraio 1968 per il funzionamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole, eseguita ai sensi del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966 della Comunità economica europea, modificato con regolamento della stessa Comunità n. 35 del 21 febbraio 1967, si autorizza la maggiore spesa di lire 84.393.750, da corrispondere all'Istituto centrale di statistica, conformemente all'accreditamento disposto dagli organi comunitari a favore del Governo italiano, a termini del regolamento n. 153 del 26 gennaio 1971 della Comunità economica europea.

Art. 2.

All'onere di L. 84.393.750 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con prelevamento di pari importo dal conto di tesoreria, intestato: « Ministero Tesoro - Contributo FEOGA in base al regolamento n. 70/66/CEE ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 giugno 1975, n. **172**.
Provvidenze per l'editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita da almeno un anno anche con abbonamento postale e con diversa periodicità, integrazioni sul prezzo della carta assegnata per il tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure:

a) lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani;

b) lire 150 al chilogrammo fino a 16 pagine, lire 100 al chilogrammo per le pagine 17ª e 18ª per le copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000;

c) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo di 18 pagine per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera *b*);

d) ulteriori lire 20 al chilogrammo oltre alle integrazioni di prezzo di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) per i giornali editi da cooperative di giornalisti;

e) lire 50 al chilogrammo fino a 150 pagine per i giornali non quotidiani il cui contenuto politico, sindacale, economico, religioso, sportivo o di chiaro valore culturale sia stato già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951, a condizione che la loro composizione risulti — come media annuale — almeno per la metà, di testo non pubblicitario;

f) integrazione unitaria al chilogrammo, nei limiti di spesa totale di 1.000 milioni, per i periodici comunque stampati e non rientranti nei benefici di cui alla lettera *e*), il cui contenuto politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo sia stato già riconosciuto dal comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 e al decreto del Ministro per le finanze 28 dicembre 1972, incaricato di esprimere parere sul carattere dei periodici ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, della legge 1° agosto 1949, n. 482, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno dell'importo complessivo di lire 1.000 milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero dei beni culturali e ambientali, con prevalente riguardo alle riviste di carattere scientifico.

L'Ente stesso è autorizzato altresì a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 2.000 milioni all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già collegate per telescrivente — con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — con almeno 15 quotidiani di cinque regioni, abbiano alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti professionisti e quindici poligrafici ed effettuino almeno 12 ore di trasmissione al giorno.

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui sopra verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali ripartendo la metà dell'importo complessivo in parti uguali fra gli aventi diritto e l'altra metà proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia e ai notiziari specializzati editati.

L'Ente per la cellulosa e per la carta è inoltre autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni e modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, tenuto conto delle risultanze della Conferenza nazionale della emigrazione.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 34 miliardi in ragione d'anno, per il biennio di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta previsto dal comma precedente deve essere versato in un fondo speciale gestito dall'Ente stesso ed iscritto in bilancio con una denominazione sua propria sia nel comparto attivo delle entrate extra contributive sia nel comparto passivo delle spese istituzionali, per la quota rispettivamente acquisita ed erogata nell'anno a cui si riferisce il bilancio stesso.

Alla corresponsione delle integrazioni e contributi di cui al precedente articolo 1 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e con il contributo dello Stato di cui al precedente comma.

Art. 3.

Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici di cui alla voce 79) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del tre per cento.

Le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa di giornali quotidiani rese agli editori nonché le cessioni ai medesimi e le importazioni dagli stessi effettuate della carta destinata alla stampa di tali giornali non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Restano fermi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1 — che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1976 — per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa.

I mutui predetti possono essere concessi nella misura massima del 60 per cento della spesa relativa agli investimenti previsti nel precedente comma e nella misura dell'80 per cento per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere, con proprio decreto, agli istituti ed aziende di credito sui finanziamenti di cui al precedente comma, e nei limiti del *plafond* complessivo di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.

Ai finanziamenti previsti dal precedente comma si applicano i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, prescindendo dalle dimensioni delle imprese ivi previste e fermo restando per ciascun mutuo il limite massimo stabilito dalla medesima legge n. 623 senza alcuna differenziazione territoriale.

Per consentire agli istituti di credito di praticare il tasso agevolato, che sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è concesso un contributo sugli interessi che sarà determinato secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni.

Il tasso di cui sopra sarà ridotto a un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Qualora le macchine indicate nel presente articolo siano vendute con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito e non sia stato concesso un mutuo a norma dell'articolo stesso, possono essere applicate le disposizioni della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Art. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificato, al fine suindicato, come segue:

la presidenza è attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In luogo dei componenti previsti dalle lettere *a*), *c*), *e*), *f*) fanno parte del Comitato due Sottosegretari di Stato rispettivamente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei beni culturali e ambientali, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

i componenti di cui alla lettera *g*) devono essere esperti in materia di editoria. Due di essi sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione della Federazione italiana editori giornali e due su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;

si applica il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sostituite le parole « Ministro » o « Ministero dell'industria e del commercio » con le parole rispettivamente di « Presidente » o « Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 6 miliardi per cia-

scuno degli anni finanziari dal 1977 al 1989, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1991 da iscrivere ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I contributi in interessi a favore dell'editoria libraria non possono superare il 25 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.

Art. 6.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente articolo 4, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere a favore di imprese editoriali o stampatrici di giornali quotidiani con tiratura media giornaliera non superiore a 50.000 copie nell'anno, nonchè a favore delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1, mutui a medio termine d'importo pari al 60 per cento, elevabile all'80 per cento per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti, dell'ammontare delle passività assunte per finalità aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1974.

Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1063.

Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali è istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate con il compito di:

a) accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge nonchè i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani;

b) formulare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il pluralismo dell'informazione.

Art. 8.

E' istituito un registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel registro devono essere riportati:

a) la denominazione e la sede della testata giornalistica;

b) la data dell'iscrizione nel registro;

c) la proprietà della testata e nel caso di appartenenza a società: struttura, atto di costituzione, norme regolamentari e composizione degli organi dell'impresa editoriale proprietaria;

d) i bilanci delle testate redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, sentita la commissione di cui al precedente articolo 7 e tenuto conto dei criteri direttivi proposti dalla competente Commissione permanente della Camera dei deputati a conclusione dell'indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo della stampa.

Sul registro devono essere annotati i trasferimenti di proprietà delle testate e delle imprese editoriali.

Le variazioni relative alla lettera *c*) devono essere comunicate ai fini della registrazione entro il termine di quindici giorni.

A partire dal 1° gennaio 1976, la concessione dei benefici disposti dalla presente legge è subordinata alla iscrizione nel registro nazionale di cui al primo comma del presente articolo e alla pubblicazione sul giornale del bilancio di cui alla lettera *d*) del presente articolo, riguardante l'anno precedente. Dalla stessa data l'inosservanza delle indicazioni stabilite alla lettera *d*) del precedente comma del presente articolo determina l'immediata decadenza dai benefici.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.600 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 6.500 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 3.100 milioni e lire 13.000 milioni, rispettivamente, con riduzione del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali verranno emanate le norme di attuazione della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 7.

Con le norme di cui al precedente comma verrà determinato il formato della pagina tipo da assumere a base di calcolo per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1975, n. **173**.

Regolamento del concorso, per titoli, per il posto di direttore della biblioteca del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto l'art. 134, comma terzo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede il concorso al posto di direttore della biblioteca del Ministero degli affari esteri;

Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 94, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per ciò che attiene al suddetto concorso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

La qualifica di direttore di biblioteca è conferita mediante concorso, per titoli, cui sono ammessi quanti, a conoscenza di una lingua estera risultante da diploma o certificato rilasciato dagli istituti di insegnamento superiore italiani o stranieri, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di bibliotecario dell'Amministrazione degli affari esteri e permanenza nella qualifica per almeno 10 anni di effettivo servizio;

b) qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di seconda classe della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative, sempreché l'età del candidato non superi i 45 anni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di accertare la conoscenza delle lingue estere mediante apposita prova.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonché i precedenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la lingua o le lingue straniere conosciute.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure vistato dal capo dell'ufficio dell'amministrazione statale presso la quale l'aspirante presta servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un Ministro plenipotenziario o inviato straordinario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede; di un consigliere di Stato, di un professore ordinario di università e di due consiglieri di ambasciata.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un consigliere di legazione.

Art. 4.

Titoli

La commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti titoli:

a) il lodevole servizio prestato nell'amministrazione statale;

b) le pubblicazioni scientifiche riguardanti la storia contemporanea, la politica e il diritto internazionale, l'economia politica e la politica economica;

c) la conoscenza di ulteriori lingue straniere risultante da diplomi o certificati rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore italiani o stranieri;

d) altri titoli di carattere culturale.

Art. 5.

Punteggio

Il punteggio è espresso in trentesimi. Sono idonei i candidati a cui siano stati attribuiti 15 punti complessivi.

La commissione attribuirà:

a) per ogni anno di servizio di cui all'art. 4, lettera *a*), 0,50 punti fino ad un massimo di 11 punti;

b) per i titoli di cui all'art. 4, lettera *b*), fino ad un punteggio massimo di 11 punti;

c) per ogni lingua straniera di cui all'art. 4, lettera *c*), esclusa ovviamente quella dichiarata all'art. 1 come requisito per l'ammissione al concorso, fino a 2 punti, per un punteggio massimo complessivo di 6 punti;

d) per i titoli di cui all'art. 4, lettera *d*), fino ad un punteggio massimo complessivo di 2 punti.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio totale conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti.

Art. 7.
Norme da applicare

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, múnito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1975

LEONE

MORO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 83

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.
Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto il decreto ministeriale n. 6387 in data 7 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1974, registro n. 3, foglio n. 99, con il quale il sig. Michele Anzano, direttore di 2ª classe, venne nominato segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il capo del compartimento doganale di Bari, con la nota prot. 916 del 4 febbraio 1975, ha comunicato che il sig. Michele Anzano è deceduto in data 3 novembre 1974 e, pertanto, occorre procedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario di quel collegio;

Ritenuto che con la medesima nota n. 916 del 4 febbraio c.m. il predetto capo del compartimento doganale di Bari ha proposto il sig. Carmine Costanza, quale segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari, in sostituzione del sig. Michele Anzano;

Decreta:

Il sig. Carmine Costanza, direttore di 1ª classe aggiunto, in servizio presso il compartimento doganale di Bari, è chiamato per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari in sostituzione del sig. Michele Anzano, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1975
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* 73

(4449)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.
Autorizzazione, fino al 31 luglio 1975, alla commercializzazione di sementi di varietà di girasole con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi certificate di girasole non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale;

Considerata l'impossibilità di sopperire a tale necessità con il ricorso alle sementi provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità economiche europee e appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comunitario e nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Visto in particolare, l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, relativo all'ammissione temporanea alla commercializzazione, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le sementi di girasole, ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in data 18 aprile 1975;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 31 luglio 1975, la commercializzazione di q.li 2.000 di sementi di girasole appartenenti a varietà non iscritte nel catalogo comunitario e nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie, a condizione che siano certificate nella categoria « commerciale ».

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

(4352)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Possibilità di destinare al produttore vinicolo l'aiuto comunitario previsto per la distillazione agevolata dei vini da pasto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1036/75 del Consiglio del 21 aprile 1975, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto per il periodo 7 giugno-31 luglio 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 1197/75 della commissione del 7 maggio 1975 concernente le modalità di applicazione delle operazioni di distillazione di cui sopra;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 2 di detto regolamento della commissione, secondo cui è attribuita agli Stati membri la facoltà di prescrivere che l'aiuto previsto dall'art. 6 del citato regolamento numero 1036/75 del Consiglio possa essere versato al produttore vinicolo, purchè quest'ultimo ottenga un prezzo che, aiuto compreso, sia almeno uguale al prezzo minimo di cui all'art. 3 dello stesso regolamento del Consiglio;

Considerato che sussistono validi motivi che giustificano il ricorso alla predetta facoltà;

Decreta:

L'importo dell'aiuto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1036/75 del Consiglio può essere corrisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo direttamente al produttore vinicolo, quando si verificano le condizioni previste nel secondo comma dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1197/75 della commissione del 7 maggio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(4351)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Abrogazione della disciplina relativa alla esportazione di fisarmoniche.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE FINANZE E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 1° ottobre 1954, concernente l'esportazione di fisarmoniche con l'osservanza di un prezzo minimo di vendita;

Considerata l'opportunità di eliminare la disciplina ivi prevista;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 settembre 1954, concernente l'esportazione di fisarmoniche con l'osservanza di un prezzo minimo di vendita, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

(4687)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 maggio 1975.

Sessione di esami di Stato di maturità e di licenza media riservata agli alunni provenienti dalle ex scuole italiane dell'Eritrea.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente le provvidenze in favore degli insegnanti e degli alunni provenienti dall'Eritrea;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, che ha prorogato le disposizioni sugli esami di stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, n. 1090;

Considerato che per i gravi avvenimenti verificatisi in Eritrea, le scuole e gli istituti italiani funzionanti in quelle regioni hanno cessato la loro attività il 15 febbraio 1975 e che, per effetto del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, sopra citato, per gli alunni di tali scuole e istituti l'anno scolastico ha avuto termine alla stessa data e gli scrutini sono stati tempestivamente effettuati;

Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto-legge stabilisce che gli esami di stato di maturità e di licenza media abbiano luogo nelle date, nelle sedi e con le modalità da stabilire con ordinanza ministeriale;

Ritenuta la necessità di impartire le disposizioni inerenti a tali esami;

Ordina:

Art. 1.

Sedi e diario degli esami

Gli esami di licenza della scuola media, per gli alunni provenienti dalle scuole italiane dell'Eritrea, si svolgono presso le scuole medie del territorio nazionale del comune di attuale dimora degli alunni rimpatriati o del comune da essi deliberamente scelto, nella normale sessione unica del corrente anno scolastico 1974-75, secondo il diario fissato dal presidente della relativa commissione giudicatrice, durante l'espletamento delle prove dei candidati interni della stessa scuola e con le modalità di cui al seguente art. 4.

Gli esami di maturità scientifica, di maturità magistrale, di maturità tecnica commerciale e di maturità tecnica per geometri si tengono, per gli alunni rimpatriati, nella sede di Roma, rispettivamente presso il liceo scientifico Cavour, via Vittorino da Feltre, l'istituto magistrale Oriani, piazza Indipendenza e l'istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Einaudi », via Pianciani dinanzi a commissioni costituite a norma del seguente art. 2 e con le modalità di cui al successivo art. 4.

La sessione ha inizio il 5 giugno 1975 alle ore 8.

Per gli alunni non rimpatriati, gli esami hanno luogo alla stessa data nella sede di Addis Abeba. Nelle sedi di Asmara e di Decameré gli esami avranno luogo in altra epoca da stabilire con successivo provvedimento.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici degli esami di maturità

Le commissioni giudicatrici sono formate, per ciascun tipo di maturità da sei membri, compreso il presidente e nominate per la sede di Roma dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri ai sensi dell'art. 7 della legge n. 119/1969, e per le sedi dell'Etiopia dal Ministro per gli affari esteri ai sensi delle disposizioni generali in vigore. Un membro per ciascuna commissione rappresenta, possibilmente, la classe o l'istituto di provenienza dei candidati con il compito, qualora non pervengano tempestivamente gli atti dello scrutinio finale, di riferire almeno verbalmente sulla carriera scolastica e sul profitto dei singoli alunni ammessi all'esame.

Le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie per le commissioni operanti nella sede di Roma sono disposte dal provveditore agli studi.

Art. 3.

Ammissione agli esami

Sono ammessi agli esami di maturità gli alunni delle ultime classi che, allo scrutinio finale, abbiano ottenuto dai rispettivi consigli di classe il giudizio di ammissione.

Gli alunni rimpatriati devono presentare domanda al preside dell'istituto, corrispondente a quello frequentato in Eritrea, che è stato designato sede di esame nel precedente art. 1, prima dell'inizio della sessione d'esame.

Alla domanda deve essere allegato in mancanza di idonea documentazione scolastica, qualora questa non sia ancora pervenuta dalle sedi di provenienza, una dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la loro qualità di alunni dell'ultima classe regolarmente iscritti nelle scuole italiane dell'Eritrea per il corrente anno scolastico 1974-75, e la loro frequenza alle lezioni fino al termine di queste. Per gli alunni minorenni la dichiarazione deve essere sottoscritta dal padre o da colui che esercita la patria podestà.

L'ammissione agli esami è comunque concessa con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di legge.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame tanto di licenza della scuola media quanto di maturità è soltanto orale.

Esso consiste per la licenza della scuola media in un colloquio rivolto ad accertare il grado di formazione e di sviluppo della personalità raggiunto da ciascun candidato. Coloro che ne hanno titolo possono sostenere il colloquio anche per il latino ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per le maturità l'esame consiste in un colloquio sulla materia lingua e lettere italiane, nonché su altre due di libera scelta dei candidati rientranti fra quelle indicate alla tabella *A* annessa all'ordinanza ministeriale 16 aprile 1975.

Il programma d'esame verte sui concetti essenziali delle suddette discipline nei limiti degli insegnamenti effettivamente svolti fino alla data di chiusura delle scuole dell'ultimo anno di corso.

Art. 5.

Modalità di svolgimento (rinvio)

Per lo svolgimento degli esami, per le operazioni relative e per tutti gli altri adempimenti da parte delle commissioni giudicatrici, valgono in quanto applicabili, le disposizioni impartite rispettivamente con le ordinanze ministeriali 20 marzo 1975 e 16 aprile 1975.

Art. 6.

Convocazione dei candidati

La convocazione dei candidati è affidata al servizio sociale internazionale che ha curato la sistemazione e l'assistenza dei giovani all'atto del loro rimpatrio.

Art. 7.

Atti e documenti d'esame

Gli atti e i documenti relativi alla speciale sessione d'esame di cui alla presente ordinanza sono custoditi presso le scuole sedi d'esame: il secondo esemplare dei registri e delle relazioni conclusive sono inviati a cura dei rispettivi presidenti di commissioni, al Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 26 maggio 1975

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
GRANELLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(4692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bondeno

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 770, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bondeno (Ferrara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 162 mappale 22 della superficie di mq 360 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 marzo 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4365)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castelletto Ticino

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 775, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago Maggiore in comune di Castelletto Ticino (Novara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 471/parte, della superficie di mq 284,40 ed indicato nello stralcio di mappa del nuovo catasto terreni rilasciato il 27 marzo 1973 in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; stralcio di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4367)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Ilario d'Enza

Con decreto 17 dicembre 1974, n. 679, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Enza in comune di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 mappale 3524 della superficie di ha 4.25.20 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4368)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in comune di Genova

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 773, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto del torrente Bisagno in località via Emilia del comune di Genova segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 759/parte, della superficie di mq 157,90 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:200 vistato il 15 settembre 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4366)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Savigliano (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2543/M)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 316.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2544/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545/M)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Sasso Marconi (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546/M)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1975, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547/M)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1975, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548/M)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1975, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2549/M)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1975, il comune di Sabaudia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550/M)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1975, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 765.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551/M)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1975, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2552/M)

Autorizzazione al comune di Terrassa Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1975, il comune di Terrassa Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.144.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2553/M)

Autorizzazione al comune di Gattatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1975, il comune di Gattatico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.196.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2554/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 4 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623 —	623 —	622,80	623 —	622,90	623 —	622,95	623 —	623 —	623 —
Dollaro canadese	606,05	606,05	606,30	606,05	605,70	606,04	606 —	606,05	606,05	606 —
Franco svizzero	250,68	250,68	250,30	250,68	250,40	250,66	250,53	250,68	250,68	250,65
Corona danese	114,90	114,90	114,90	114,90	114,50	114,88	114,90	114,90	114,90	114,90
Corona norvegese	127,27	127,27	127,30	127,27	126,86	127,25	127,26	127,27	127,27	127,25
Corona svedese	159,52	159,52	159,50	159,52	159,20	159,50	159,27	159,52	159,52	159,50
Fiorino olandese	260,22	260,22	260,20	260,22	259,92	260,20	260,10	260,22	260,22	260,20
Franco belga	17,857	17,857	17,86	17,857	17,84	17,84	17,8475	17,857	17,857	17,85
Franco francese	155,85	155,85	155,50	155,85	155,60	155,80	155,82	155,85	155,85	155,85
Lira sterlina	1446,20	1446,20	1446 —	1446,20	1445,15	1446,18	1445,90	1446,20	1446,20	1446,20
Marco germanico	266,55	266,55	266,70	266,55	266,42	266,50	266,52	266,55	266,55	266,50
Scellino austriaco	37,695	37,695	37,70	37,695	37,52	37,65	37,6850	37,695	37,695	37,69
Escudo portoghese	25,70	25,70	25,70	25,70	25,53	25,69	25,68	25,70	25,70	25,70
Peseta spagnola	11,183	11,183	11,18	11,183	11,15	11,17	11,1875	11,183	11,183	11,18
Yen giapponese	2,138	2,138	2,15	2,138	2,137	2,12	2,1377	2,1380	2,138	2,13

Media dei titoli del 4 giugno 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,700
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
» 5 % (Ricostruzione)	99,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,125
» 5 % (Città di Trieste)	92,750
» 5 % (Beni esteri)	91,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	82,775
» 5,50 % » » 1969-84	82,425
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,650
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83 —
» poliennali 7 % 1978	93,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,975
Dollaro canadese	606,025
Franco svizzero	250,605
Corona danese	114,90
Corona norvegese	127,265
Corona svedese	159,495
Fiorino olandese	260,16
Franco belga	17,852
Franco francese	155,835
Lira sterlina	1446,05
Marco germanico	266,535
Scellino austriaco	37,69
Escudo portoghese	25,69
Peseta spagnola	11,185
Yen giapponese	2,138

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			(Lire)
Rendita 5% (1935)	261302	Cassa scolastica di avviamento professionale « De Tillier » in Aosta	69.000
Id.	303054	Intestazione: come sopra	15.000
Redimibile 3,50% (1934)	246493	Intestazione: come sopra	18.000

Roma, addì 6 maggio 1975

(4001)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Schillaci, nato a Milena (Caltanissetta) il 6 agosto 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Torino l'11 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4411)

Il dott. Pasquale Gungui, nato a Mamoiada (Nuoro) il 1° febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Cagliari e rilasciato l'8 gennaio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4412)

La dott.ssa Maria Guastella, nata a Bengasi il 6 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Pisa il 3 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4413)

Il dott. Salvatore De Lorenzo, nato a San Pancrazio Salentino (Brindisi) l'8 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Camerino il 2 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4414)

La dott.ssa Lucia Menna, nata a Bussoleno (Torino) il 7 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pavia il 18 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4416)

La dott.ssa Vera Gambardella, nata a Napoli il 14 dicembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze economico-marittime conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli il 22 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(4417)

La dott.ssa Maria Fernanda Como nata a Novi Ligure (Alessandria) il 3 novembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Genova il 1° luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4418)

Smarrimento di diploma originale di educazione fisica

Il sig. Pasquino Valerio, nato a Reggio Calabria il 7 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Milano il 24 settembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(4415)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili, dal 9 agosto 1974 al 13 agosto 1974, a norma del regolamento (CEE) n. 2103/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 9-8-1974 al 13-8-1974
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	32.040,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	0
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	12.015,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	4.005,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	24.030,00
10.07 C	Sorgo	12.015,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	12.015,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	12.015,00
11.01	Farina di cereali:	
	C. di orzo	—
	D. di avena	—
	E. di granturco:	
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5% in peso	—
	II. altra	—
	H. di miglio	—
	K. di sorgo	—
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:	
	A. Semole, semolini:	
	II. di segala	—
	III. di orzo:	
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso	—
	b) altri	—
	IV. di avena:	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso	—
	b) altri	—
	V. di granturco:	
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5% in peso:	
	1. destinati all'industria della birra	—
	2. altri	—
	b) altri	—
	VIII. di miglio	—
	IX. di sorgo	—
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:	
	a) mondati (decorticati o pilati):	
	1. di orzo (2)	—
	2. di avena:	
	aa) avena spuntata	—
	bb) altri (2):	
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso	—
	(22) altri	—
	4. di miglio	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 9-8-1974 al 13-8-1974
11.02 (*segue*)	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):	
	1. di orzo (2)	—
	2. di avena (2):	
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso	—
	bb) altri	—
	4. di miglio (2)	—
	II. di altri cereali:	
	a) di frumento (grano) (2)	—
	b) di segala (2)	—
	c) di granturco (2)	—
	d) di sorgo (2)	—
	C. Cereali perlati:	
	I. di frumento (grano) (3)	—
	II. di segala (3)	—
	III. di orzo:	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) - prima categoria (3)	—
	b) altri (3)	—
	IV. di avena (3)	—
	V. di granturco (3)	—
	VII. di miglio (3)	—
	VIII. di sorgo (3)	—
	D. Cereali soltanto spezzati:	
	I. di frumento (grano)	—
	II. di segala	—
	III. di orzo	—
	IV. di avena	—
	V. di granturco	—
	VII. di miglio	—
	VIII. di sorgo	—
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:	
	a) cereali schiacciati:	
	1. di orzo	—
	2. di avena	—
	4. di miglio	—
	b) fiocchi:	
	1. di orzo	—
	2. di avena	—
	4. di miglio	—
	II. di altri cereali:	
	a) di frumento (grano)	—
	b) di segala	—
	c) di granturco	—
	d) di sorgo	—
	F. Agglomerati (« pellets »):	
	I. di frumento (grano)	—
	II. di segala	—
	III. di orzo	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 9-8-1974 al 13-8-1974
11.02 (*segue*)	IV. di avena	—
	V. di granturco	—
	VI. di riso	96.120,00
	VIII. di miglio	—
	IX. di sorgo	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:	
	I. di frumento (grano)	—
	II. altri	—
11.07	Malto, anche torrefatto:	
	A. non torrefatto:	
	I. di frumento (grano):	
	a) presentato sotto forma di farina	—
	b) altro	—
	II. altro:	
	a) presentato sotto forma di farina	0
	b) non nominato	0
	B. torrefatto	0
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	A. di cereali:	
	I. di granturco o di riso:	
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35% in peso	—
	b) altri:	
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35% ed inferiore od uguale al 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	—
	2. non nominati	—
	II. di altri cereali:	
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	—
	b) altri	—
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:	
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:	
	— superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	—
	— superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	—
	— superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	—
	— superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	—
	— superiore al 65%	—

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).
(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(3459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi supplementari (supplementi prelievo) applicabili, dal 17 novembre 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2843/74, n. 2844/74, n. 3118/74 e n. 3119/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 17-11-1974 al 14-12-1974	dal 15-12-1974 al 31-12-1974
01.05		Volatili vivi da cortile:		
		B. altri:		
	01.05-910	I. galli, galline e polli	16.660	16.660
	01.05-970	IV. tacchini	—	— (*m*)
	01.05-980	V. faraone	16.660	20.825
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	12.495 (*a*)	12.495 (*a*)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	12.495 (*a*)	12.495 (*a*)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	12.495 (*a*)	12.495 (*a*)
		II. anatre:		
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	4.165 (*b*) (*c*)	— (*b*)
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	4.165 (*b*) (*c*)	— (*b*)
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	4.165 (*b*) (*c*)	— (*b*)
	02.02-170	IV. tacchini	4.165 (*d*) (*e*)	4.165 (*n*) (*e*)
	02.02-180	V. faraone	16.660	41.650
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	02.02-500	I. disossate	— (*f*)	— (*o*)
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	12.495	12.495
	02.02-651	2. di anatre	4.165 (*b*)	— (*b*)
	02.02-657	4. di tacchini	— (*g*)	4.165 (*n*)
		d. petti e pezzi di petti:		
	02.02-730	2. di tacchini	— (*h*)	— (*h*)
		e. cosce e pezzi di cosce:		
		2. di tacchini:		
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	16.660	24.990
	02.02-850	bb. altri	— (*i*)	— (*i*)
	02.02-860	3. di altri volatili	16.660 (*l*)	16.660 (*l*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.
(*b*) Per i prodotti originari dell'Ungheria l'importo supplementare è di L. 8.330 per 100 kg.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Romania.
(*d*) Per i prodotti originari dell'Ungheria l'importo supplementare è di L. 20.825 per 100 kg.
(*e*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*f*) Per i prodotti originari dell'Ungheria o della Romania l'importo supplementare è di L. 49.980 per 100 kg.
(*g*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America o dell'Ungheria l'importo supplementare è di L. 12.495 per 100 kg.
(*h*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America l'importo supplementare è di L. 41.650 per 100 kg.
(*i*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America l'importo supplementare è di L. 74.970 per 100 kg.
(*l*) Per i prodotti originari dell'Ungheria l'importo supplementare è di L. 37.485 per 100 kg.
(*m*) Per i prodotti originari dell'Ungheria l'importo supplementare è di L. 10.829 per 100 kg.
(*n*) Per i prodotti originari dell'Ungheria o della Cecoslovacchia l'importo supplementare è di L. 24.990 per 100 kg.
(*o*) Per i prodotti originari dell'Ungheria, della Romania o degli Stati Uniti d'America l'importo supplementare è di L. 41.650 per 100 kg.

(4012)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 13 dicembre 1974 al 23 gennaio 1975, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3140/74, n. 3173/74, n. 3183/74, n. 3190/74, n. 3209/74, n. 3231/74, n. 3253/74, n. 3270/74, n. 3321/74, n. 11/75, n. 22/75, n. 26/75, n. 32/75, n. 42/75, n. 53/75, n. 67/75, n. 72/75, n. 82/75, n. 92/75, n. 108/75, n. 127/75, n. 134/75, n. 146/75 e n. 152/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 13-12-74 al 16-12-74	17-12-74	18-12-74	19-12-74	20-12-74	dal 21-12-74 al 23-12-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	61.225,50	61.225,50	59.976,00	59.976,00	58.310,00	57.060,50
	II. zuccheri greggi (1)	46.231,50	47.481,00	44.565,50	40.400,50	42.066,50	41.233,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	61.225,50	61.225,50	59.976,00	59.976,00	58.310,00	57.060,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	46.231,50	47.481,00	44.565,50	40.400,50	42.066,50	41.233,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 24-12-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 30-12-74	dal 31-12-74 al 2-1-75	3-1-75	dal 4-1-75 al 6-1-75	7-1-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	58.310,00	64.141,00	64.141,00	62.475,00	61.225,50	60.392,50
	II. zuccheri greggi (1)	44.982,00	46.231,50	49.147,00	49.147,00	47.064,50	47.897,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	58.310,00	64.141,00	64.141,00	62.475,00	61.225,50	60.392,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	44.982,00	46.231,50	49.147,00	49.147,00	47.064,50	47.897,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		8-1-75	9-1-75	10-1-75	dall'11-1-75 al 13-1-75	14-1-75	15-1-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	59.976,00	48.730,50	46.648,00	44.565,50	46.648,00	46.648,00
	II. zuccheri greggi (1)	44.149,00	40.400,50	37.068,50	33.320,00	35.819,00	32.903,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	59.976,00	48.730,50	46.648,00	44.565,50	46.648,00	46.648,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	44.149,00	40.400,50	37.068,50	33.320,00	35.819,00	32.903,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		16-1-75	17-1-75	dal 18-1-75 al 20-1-75	21-1-75	22-1-75	23-1-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	46.648,00	46.648,00	44.565,50	44.565,50	44.565,50	42.483,00
	II. zuccheri greggi (1) . .	34.986,00	37.901,50	37.901,50	37.068,50	35.402,50	32.903,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	46.648,00	46.648,00	44.565,50	44.565,50	44.565,50	42.483,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	34.986,00	37.901,50	37.901,50	37.068,50	35.402,50	32.903,50

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92%.
Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.
Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

(4564)

Prelievi applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 28 febbraio 1975, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 230/75.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	838,83	89,13
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	14.458,38	13.708,68
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.028,76	279,06
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	14.648,31	13.898,61
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.306,98	557,28
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	14.926,53	14.176,83

(4011)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 355, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1974, con il quale è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un candidato;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva della stazione astronomica-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,

purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1975
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 5

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione alla stazione astronomica-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 5, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 9 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (*e*) . .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

La prova pratica di officina e la prova orale devono accertare il grado di preparazione intellettuale e di capacità manuale dei candidati nel campo della meccanica, dell'elettronica e dell'elettrotecnica, con particolare riferimento ai problemi di interesse per la ricerca astrometrica.

Gli esami verteranno su problemi di carattere costruttivo e riguardanti le operazioni di registrazione e aggiustaggio, con riferimento agli strumenti astronomici e alle apparecchiature accessorie usate nelle ricerche astronomiche.

(3512)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1825 del 28 ottobre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1969;

Visto il decreto dell'assessorato regionale alla sanità n. 13523 del 20 febbraio 1975, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Ritenute regolari e legittime le operazioni espletate dalla suddetta commissione;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1969:

1. Giardina Stefano . . . . punti 42,76

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Enna, della prefettura di Enna e del consorzio veterinario di Agira-Gagliano Castelferrato e del comune di Sperlinga.

Enna, addì 23 maggio 1975

Il veterinario provinciale: VIVONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 195 del 23 maggio 1975, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969 nella provincia di Enna;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giardina Stefano è dichiarato vincitore della condotta del consorzio veterinario di Agira-Gagliano Castelferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Enna, della prefettura di Enna, del consorzio veterinario di Agira-Gagliano Castelferrato e del comune di Sperlinga.

Enna, addì 23 maggio 1975

Il veterinario provinciale: VIVONA

(4573)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1689/C.4 del 29 novembre 1974, con cui si dichiarava vincitore della condotta veterinaria consorziale di Arsiero, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, Pedemonte, Tonezza, Valdastico, il dott. Zaccaria Mario;

Vista la dichiarazione di rinuncia dello stesso dott. Zaccaria Mario per la condotta veterinaria suddetta;

Vista inoltre la rinuncia del dott. Beneventi Gregorio con nota raccomandata del 16 maggio 1975 che seguiva in graduatoria di merito il dott. Zaccaria Mario. decreto n. 1660/C.4 del 26 novembre 1974;

Accertato che in base alla graduatoria di merito surricordata ed alle preferenze formulate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, la condotta suindicata va assegnata al dott. Leonardi Vittorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1266, il regio decreto 11 marzo 1935, n 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1953, n. 2211 e la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza regionale n. 1 del 22 marzo 1972;

Visto l'art. 8 della legge regionale n. 12 dell'1 settembre 1972;

Decreta:

Il dott. Leonardi Vittorio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Arsiero, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, Pedemonte, Tonezza, Valdastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto nel foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Vicenza, nonchè dei comuni interessati.

Vicenza, addì 20 maggio 1975

Il veterinario provinciale: SAINI

(4428)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1975, n. 16.
Norme relative ai programmi di fabbricazione e alle zone agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Validità dei vincoli previsti dai programmi di fabbricazione

I programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, devono considerare l'intero territorio comunale e possono prevedere vincoli di aree per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

I vincoli predetti, anche per quanto concerne quelli previsti nei programmi di fabbricazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia nei limiti temporali previsti dalla legislazione statale.

Art. 2.
Attuazione dei programmi di fabbricazione

I programmi di fabbricazione comunale approvati possono essere attuati a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nelle forme, con le procedure e con gli effetti previsti allo art. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 3.
Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese a far data dalla entrata in vigore della presente legge a tutte le previsioni dei programmi di fabbricazione e alle prescrizioni e modifiche fissate nel provvedimento della giunta regionale sugli strumenti urbanistici ai sensi del quarto comma dell'art. 10, del sesto comma dell'art. 16 e del quinto comma dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non appena il comune abbia ricevuto il provvedimento stesso e fino alla approvazione dei predetti strumenti urbanistici.

Art. 4.
Limiti di densità edilizia nelle zone agricole

Nelle zone previste dagli strumenti urbanistici con destinazione agricola, zone omogenee *E* secondo il decreto ministeriale (Lavori pubblici) 2 aprile 1968, n. 1444, fino all'approvazione di piani di zona che definiscano per lo sviluppo delle aree extra-urbane l'utilizzazione agricolo-forestale, le opere e infrastrutture necessarie per le attività produttive, le eventuali residenze e i relativi servizi, non sono consentite nuove costruzioni con destinazione di uso residenziale.

Sono peraltro consentite nuove costruzioni, con indice massimo di fabbricabilità fondiario di mc/mq 0,03 e nel limite massimo di mc 600 con destinazione d'uso di abitazione, per quei coltivatori diretti che non siano proprietari, essi stessi o gli appartenenti al loro nucleo familiare, di abitazioni e che dimostrino di dedicare all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalla attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Nelle zone agricole in cui l'impresa diretto-coltivatrice è caratterizzata da particolare frammentazione della proprietà, l'indice di fabbricabilità ai fini del comma precedente, può essere applicato anche con riferimento a lotti non contigui, purchè i fondi situati nello stesso comune ed intestati catastalmente ad unica ditta abbiano superficie complessiva non inferiore a 3 ettari ed il lotto su cui dovrà insistere la costruzione non sia comunque inferiore a mq 5000.

Sono altresì consentite costruzioni con destinazione d'uso di annessi agricoli (opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola o alla prima trasformazione di prodotti agricoli, alla loro valorizzazione commerciale, agli allevamenti) con indice massimo di fabbricabilità fondiario, valutato computando i volumi esistenti, di mc/mq 0,03.

In dette zone agricole, nelle parti del territorio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggette a tutela paesaggistica e ambientale, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o nelle zone non coltivate e sottoposte al vincolo idrogeologico di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, l'indice massimo di fabbricabilità fondiario, per le costruzioni ammesse, è ridotto a mc/mq 0,01; nelle parti boscate, ancorchè percorse dal fuoco, è comunque vietata la costruzione di edifici.

Le licenze relative agli interventi di cui ai commi precedenti sono rilasciate previa sottoscrizione di atti di convenzione, da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari, in cui i proprietari si impegnano per sè stessi e per gli aventi causa a non modificare le destinazioni d'uso previste.

Nel caso di iniziative finalizzate alla maggiore produttività agricola o di cooperative agricole o di agricoltori associati e per iniziative concernenti colture in serra, sono ammesse deroghe alle norme di cui ai precedenti commi con specifiche varianti agli strumenti urbanistici che prevedano all'interno delle zone agricole la localizzazione e la particolare normativa per l'intervento.

I provvedimenti di adozione delle varianti di cui al comma precedente sono pubblicati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione e trasmessi alla giunta regionale, per i provvedimenti di competenza, entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione.

Il rilascio delle licenze edilizie per costruzione nelle zone che risultano sottoposte a vincolo di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere preceduto dalle prescrizioni che i competenti uffici tecnici della Regione formulano ai fini dell'art. 1 della citata legge.

Art. 5.

Norma transitoria per interventi edificatori consentiti nelle zone agricole e di rispetto stradale

Per i fabbricati esistenti di uso residenziale, ubicati nelle zone previste dagli strumenti urbanistici con destinazione agricola, di cui al precedente art. 4, che risultino in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico o con le disposizioni della presente legge, sono consentite:

a) opere di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) piccoli lavori di sistemazione con ampliamento *una tantum*, fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per miglioramento igienico-funzionale in relazione a comprovate necessità nei seguenti limiti:

I) incremento di volume non superiore al 30 %, con un massimo di mc 100 per unità abitative attuali di superficie netta minore di 90 mq;

II) incremento di volume non superiore al 20 %, con un massimo di mc 75 per unità abitative attuali di superficie netta tra 90 mq e 110 mq;

III) incremento di volume non superiore al 10 %, con un massimo di mc 50 per unità abitative attuali di superficie netta tra 110 mq e 130 mq; nessun incremento di volume è ammissibile per unità abitative attuali di superficie netta superiore a 130 mq.

Per gli annessi agricoli o per attrezzature varie legate alla attività agricola, esistenti, escluse le abitazioni, possono comunque essere ammessi *una tantum*, fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ampliamenti volumetrici dei fabbricati esistenti non superiori al 100 %, con un massimo di mc 500. Questi ultimi interventi sono autorizzati previa sottoscrizione di atto di convenzione a favore del comune, da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari, in cui i proprietari si impegnano per sè stessi e per gli aventi causa a non modificare la destinazione d'uso esistente.

Nel caso di edifici ricadenti nelle zone di rispetto delle strade, potranno essere autorizzati gli ampliamenti di cui al comma precedente purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte stradale.

Gli interventi sugli immobili come castelli, torri, ville, casolari tipici, che abbiano caratteristiche storico-artistiche, ai sensi delle vigenti leggi in materia, debbono essere soltanto di consolidamento e di restauro conservativo.

Art. 6.

Applicabilità delle precedenti disposizioni

La normativa prevista dai precedenti articoli 4 e 5 è valida anche se negli strumenti urbanistici le zone destinate all'agricoltura sono definite in maniera diversa da quella del decreto ministeriale (Lavori pubblici) 2 aprile 1968, n. 1444, ed è estesa anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici alle zone esterne ai centri perimetrali di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 *gennaio* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 15 *febbraio* 1975.

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1975, n. **17**.

Modifiche alla legge regionale n. 16/1975 recante « Norme relative ai programmi di fabbricazione e alle zone agricole ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 28 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1975 recante « Norme relative ai programmi di fabbricazione e alle zone agricole », è sostituito dal seguente:

« Nelle zone previste dagli strumenti urbanistici con destinazione agricola, zone omogenee *E* secondo il decreto ministeriale (Lavori pubblici) 2 aprile 1968, n. 1444, fino all'approvazione dei piani di zona che definiscano, per lo sviluppo delle aree extraurbane, l'utilizzazione agricolo-forestale, le opere e le infrastrutture necessarie per le attività produttive, le eventuali residenze e i relativi servizi, e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono consentite nuove costruzioni con destinazione di uso residenziale ».

Il terzo comma dell'art. 5 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Nel caso di edifici ricadenti nelle zone di rispetto delle strade, potranno essere autorizzati gli ampliamenti di cui al comma precedente purchè non comportino l'avanzamento del-

l'edificio esistente verso il fronte stradale, fatta salva comunque la competenza degli organi statali in materia di demanio statale e di sicurezza del traffico ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 febbraio 1975 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 febbraio 1975.

(2583)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. **35.**

Statuto della comunità montana del San Vicino - zona G.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 14 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del S. Vicino - zona *G* nel testo allegato alla presente **legge.**

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. **36.**

Statuto della comunità montana dell'Alta Valmarecchia zona A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 14 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana dell'Alta Valmarecchia - zona *A* nel testo allegato **alla** presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, **n. 37.**

Garanzia fidejussoria a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazione di fondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 14 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, con propria deliberazione, fidejussione fino al 31 dicembre 1974, a garanzia delle anticipazioni che gli enti ospedalieri contrarranno con gli istituti di credito tesorieri fino alla concorrenza dell'importo di lire 7 miliardi.

Art. 2.

Le domande per ottenere la garanzia di cui al precedente articolo dovranno essere presentate alla giunta regionale e corredate dei seguenti documenti:

a) deliberazione esecutiva dell'ente ospedaliero per l'assunzione della anticipazione;

b) situazione di tesoreria alla data dell'adozione della delibera di cui alla lettera *a*).

Art. 3.

La fidejussione è stipulata, in conformità della deliberazione della giunta regionale, dal presidente della stessa.

Art. 4.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti ospedalieri, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debito da parte dell'istituto di credito, la Regione effettuerà il relativo pagamento rimanendo sostituita agli enti ospedalieri in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti.

Art. 5.

Per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia, il presidente della giunta è autorizzato a stipulare con gli enti ospedalieri e gli istituti di credito interessati apposita convenzione contenente la clausola che autorizzi la Regione ad eseguire quanto previsto all'art. 4.

Art. 6.

Per il finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge, sono istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 i seguenti capitoli:

stato di previsione dell'entrata cap. 62023 « Recupero delle somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria sulle anticipazioni di cassa concesse agli enti ospedalieri » per memoria;

stato di previsione della spesa cap. 4200023 « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia a favore degli enti ospedalieri per anticipazioni di cassa » per memoria.

Il cap. 4200023 è aggiunto all'elenco n. 2 (art. 8 legge bilancio) della legge regionale n. 11 del 7 maggio 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. **38.**

Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate anche all'ente di sviluppo nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 14 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ente di sviluppo può ottenere, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.

L'ente provvede ad assegnare le predette terre, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli o associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 2.

L'ente di sviluppo può concedere ai coltivatori diretti, mezzadri, e loro cooperative che abbiano ottenuto la concessione o l'assegnazione di terre incolte o insufficientemente coltivate, un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sopportata nel primo anno di coltivazione per gli interventi ritenuti necessari per potervi praticare colture o metodi colturali più attivi e intensivi in relazione all'indirizzo produttivo.

Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente articolo è disposta a favore dell'ente di sviluppo l'assegnazione di L. 15.000.000 per l'anno 1974 e di L. 100.000.000 per l'anno 1975.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, sullo stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è istituito il capitolo 2101103 con la denominazione « Assegnazione all'ente di sviluppo per la erogazione di contributi a favore di cooperative e coltivatori diretti concessionari o assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate per il primo anno di coltivazione, con la dotazione di L. 15.000.000 ».

L'onere di L. 100.000.000 per l'anno 1975 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Il capitolo di spesa 110401 del bilancio per l'esercizio 1974 « Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per la concessione delle terre incolte, legge 18 aprile 1950, n. 199 », è ridotto di L. 15.000.000.

Art. 5.

Le somme non impegnate al termine degli anni finanziari 1974-75 possono essere utilizzate allo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2040, negli anni successivi.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la parte di spesa spettante al Ministero dell'agricoltura e foreste, per il funzionamento delle commissioni provinciali, di cui al decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 279. La relativa spesa fa carico al cap. 110401 « Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte, legge 18 aprile 1950, n. 199 », del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 novembre 1974

TIBERI

(4152)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. **39.**

Statuto della comunità montana del Fiastra, Fiastrone, Tennacola e Medio Chienti - zona L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del Fiastra, Fiastrone, Tennacola e Medio Chienti - zona *L*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. **40.**

Statuto della comunità montana del Catria e del Nerone - zona D.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità del Catria e del Nerone - zona *D*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. **41.**

Statuto della comunità montana dell'Alto e Medio Metauro - zona C.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana dell'Alto e Medio Matauro - zona *C*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 42.

Autorizzazione a costituire una società per azioni denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura giuridica della società, soci

La regione Marche è autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma quinto dello statuto e dell'art. 2458 codice civile, di una società per azioni denominata « Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche » e, in forma abbreviata « Fin. Marche S.p.a. », alla quale possono partecipare enti pubblici compresi gli enti locali, aziende a partecipazione statale, istituti di credito, compagnie di assicurazione.

La Fin. Marche S.p.a. ha lo scopo di concorrere alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico e territoriale delle Marche e si pone come strumento della programmazione regionale.

Art. 2.

Finalità

Nei limiti e in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Fin. Marche S.p.a., nei settori di interesse regionale a norma degli articoli numeri 117 e 118 della Costituzione e dello statuto opera:

a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa e amministrativa che saranno realizzate anche con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

b) mediante assistenza finanziaria a società di persone, a imprenditori individuali e artigiani che svolgono, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali; per le società di cui al punto *c*) la assistenza finanziaria può anche assumere la forma di concessioni di garanzie;

c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni da costituirsi per svolgere, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

d) mediante lo svolgimento di operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, a eccezione di quelle che rientrano nella disciplina e nelle funzioni delle banche di credito ordinario.

La fruibilità dei servizi offerti dalla Fin. Marche S.p.a. è subordinata alle condizioni previste dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3.

Prescrizioni inderogabili

Per la costituzione della Fin. Marche S.p.a. devono essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione assume e mantiene nella Fin. Marche una partecipazione azionaria comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) è riservata al consiglio regionale, a norma dell'art. 2458 e seguenti del codice civile e dell'art. 52, ultimo comma, dello statuto, la nomina e la revoca di un numero di amministratori e sindaci della Fin. Marche proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dei relativi collegi.

Le nomine devono essere effettuate tenendo conto della rappresentanza della minoranza e la Regione si riserva la nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale nell'ambito dei membri nominati dal consiglio regionale;

c) gli interventi operativi della Fin. Marche previsti dall'art. 2 sono preferibilmente indirizzati verso imprese di piccole e medie dimensioni specie se organizzate in forma cooperativa e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di occupazione.

Le società che usufruiscono degli interventi della Fin. Marche devono avere sede legale nella Regione;

d) dovrà assicurarsi alla Fin. Marche, nelle società di cui essa verrà a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

Art. 4.

Capitale sociale e quota regionale

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della Fin. Marche la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.

Il capitale sociale della Fin. Marche viene inizialmente fissato in lire 1 miliardo e suddiviso in n. 1.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1 milione.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati dal consiglio regionale.

Art. 5.

Contributi e altri interventi

La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della società mediante contributi da disporre con legge regionale.

La Regione, nei modi previsti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 2 della presente legge da affidare in gestione alla Fin. Marche.

Art. 6.

Relazione previsionale e programmatica
Relazioni periodiche

La Fin. Marche deve presentare entro il 15 giugno di ogni anno alla giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma economico regionale.

La relazione deve essere unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

La Fin. Marche deve inoltre presentare ogni semestre alla giunta regionale una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.

Art. 7.

Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo dell'esercizio della società corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla giunta regionale che lo sottopone all'esame del consiglio regionale.

Art. 8.

Intervento e voto in assemblea

Per le azioni di proprietà della Regione, il diritto di intervento nell'assemblea della Fin. Marche e di voto è esercitato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, in conformità alle direttive deliberate dalla giunta.

Art. 9.

Organi consultivi

Lo statuto della Fin. Marche prevederà la costituzione di organismi tecnici consultivi anche per consentire la partecipazione delle organizzazioni economiche e sindacali della Regione all'attività della Fin. Marche.

Art. 10.

Costituzione della società

La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

Art. 11.

Per le finalità della presente legge, la Regione è autorizzata a destinare alla costituenda società finanziaria, mediante sottoscrizione e versamento di capitale sociale, una somma globale non superiore a lire 510 milioni per l'esercizio 1974 e non superiore a lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1975, 1976 e 1977.

Art. 12.

Per provvedere all'onere della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 è istituito il cap. 2111201 con la denominazione « Sottoscrizione e versamento di capitale sociale della istituenda società finanziaria per lo sviluppo economico della regione Marche » con lo stanziamento di lire 510 milioni.

Il cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese per investimenti » è ridotto di lire 510 milioni.

Per gli anni 1975, 1976 e 1977 al finanziamento degli oneri relativi agli aumenti del capitale sociale si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo istituito per effetto del comma precedente, per l'importo da stabilirsi con legge di approvazione dei rispettivi bilanci entro il limite non superiore a lire 1 miliardo per ciascun anno.

L'onere di cui al comma precedente sarà fronteggiato mediante parziale impiego della quota da attribuirsi alla Regione per effetto dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1974, n. **43.**

Pubblicazione dei provvedimenti regionali: interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, è modificato come segue:

Il Bollettino ufficiale e il suo supplemento sono pubblicati ogni quindici giorni e sono inviati alla presidenza del consiglio regionale, ai consiglieri regionali, a tutti gli uffici regionali, agli enti comunque dipendenti dalla Regione o posti sotto la sua vigilanza, agli enti locali, alle altre regioni, a tutti coloro tenuti a far rispettare le disposizioni regionali, alle organizzazioni provinciali e regionali dei sindacati e dei partiti politici.

Alla pubblicazione del bollettino e del supplemento provvede la giunta regionale.

Tutti gli atti amministrativi degli organi della Regione nonchè le direttive di qualsiasi tipo emanate dalla giunta regionale, dal suo presidente o dai singoli assessori agli uffici regionali, agli enti o comitati dipendenti dalla Regione e agli enti locali, sono inserite in un apposito supplemento del Bollettino ufficiale che verrà pubblicato immediatamente dopo la emissione dell'atto o della direttiva.

Gli atti amministrativi sono pubblicati a cura del presidente della giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 57 primo comma dello statuto.

La pubblicazione degli atti amministrativi regionali nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 57 dello statuto e dei precedenti commi esclude e assorbe ogni altra forma di pubblicazione in giornali, gazzette, bollettini o fogli ufficiali di qualsiasi genere, prevista da leggi anteriori al 1° aprile 1972.

Gli atti amministrativi nel loro contenuto integrale e tutte le direttive sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro emissione dal presidente della giunta alla presidenza del consiglio regionale per la comunicazione alle competenti commissioni consiliari per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma quarto dello statuto.

Sono parimenti trasmesse entro cinque giorni dal ricevimento alla presidenza del consiglio tutte le decisioni emesse sugli atti amministrativi della Regione dalla commissione di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 novembre 1974

TIBERI

(4153)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1974, n. **44.**

Statuto della comunità montana dell'Alta Valle del Potenza - zona H.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 29 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana dell'Alta Valle del Potenza - zona *H*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1974, n. **45.**

Statuto della comunità montana dei Sibillini - zona M.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 29 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana dei Sibillini - zona *M*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 novembre 1974

TIBERI

(4154)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. **46.**

Statuto della comunità montana del Metauro - zona E.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 13 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del Metauro - zona *E*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 dicembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. **47.**

Statuto della comunità montana del Montefeltro - zona B.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 13 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del Montefeltro - zona *B*, nel testo alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 dicembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. **48.**

Statuto della comunità montana delle Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera - zona I.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 13 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana delle Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera - zona *I*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 dicembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. **49.**

Statuto della comunità montana dell'Alta Valle dell'Esino - zona F.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 13 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana dell'Alta Valle dell'Esino - zona *F*, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 dicembre 1974

TIBERI

(4155)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751490)